

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N. G09203 del 20/07/2018**

**Proposta n. 12022 del 20/07/2018**

**Oggetto:**

MAD S.r.l. – Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel territorio comunale di Roccasecca (FR) in loc. Cerreto  
– Variante non sostanziale Bacino 3

OGGETTO: MAD S.r.l. – Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel territorio comunale di Roccasecca (FR) in loc. Cerreto – Variante non sostanziale Bacino 3

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
POLITICHE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”;

VISTO l’atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017

VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia;

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO il D.M. del 29/01/2007 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;

VISTO il D.M. del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".

VISTO il D.M. del 27/09/2010, “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005”;

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” di modifica del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 26, comma 1 che ha sostituito l’Allegato VIII alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la L.R. n. 27 del 09/07/1998, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare n.14 del 18/01/2012 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24/07/2013;

PREMESSO che:

- L’impianto è stato autorizzato con Decreto n. 23 del 22/02/2007 (Aggiornata con Decreto n. 42 del 17/05/2007);
- Con determinazione C2099 del 8/9/2010 avente ad oggetto “Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 23 del 22/02/2007 smi, ai sensi del D.Lgs. 152/2006”
- Con determinazione G08166 del 15/7/2016 è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di procedimento di riesame ai sensi dell’art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006
- L’impianto è suddiviso in bacini ed attualmente il bacino 1 e 2 e il cosiddetto “Raccordo funzionale” sono in gestione post operativo. Il bacino 3 e 4 sono in fase di esercizio
- Con la nota MAD srl prot. 109 del 25/6/2018 acquisita al protocollo regionale n. 378165 in pari data è stata presentata una variante non sostanziale relativamente al bacino 3 già autorizzato con decreto 23/2007 di autorizzazione integrata ambientale.

VISTA la relazione tecnica allegata all’istanza prot. 109 del 25/6/2018

CONSIDERATO che:

- La variante non sostanziale presentata consiste:
  - o nella modifica della copertura superficiale finale di una porzione del bacino 3. In particolare lo strato di minerale compattato di 50 cm a bassa permeabilità viene sostituito con un geocomposito bentonitico in grado di assicurare le medesime prestazioni a fronte di un diverso spessore. L’area interessata dalla modifica del

capping è pressochè coincidente con i lotti 1, 2 e 3 del bacino 3. L'intervento proposto assolve quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 previsto al paragrafo 2.4.3 dell'allegato 1 e consiste nel sostituire lo strato di materiale argilloso con uno strato impermeabilizzante costituito da un geocomposito bentonitico (s = 5,5 mm) accoppiato comunque alla geomembrana in LDPE.

- Incremento di rifiuti abbancabili pari a 24.616 ton. Nel rispetto delle quote già autorizzate con decreto 23/2007, la modifica di cui sopra individua un volume pari a 24.616 m<sup>3</sup> di argilla di impermeabilizzazione superficiale. Considerando un rapporto di compattazione dei rifiuti in ingresso di 1 ton/m<sup>3</sup> la capacità che si rende disponibile per il conferimento di nuovi rifiuti è quindi pari a 24.616 tonn.

VISTO il D.Leg. 152/2006 all'art. 5 comma 1 lettera l bis che prevede *““modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa” e tenendo ben presente anche la definizione di modifica fornita alla lettera l) dello stesso articolo: “la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente”.*

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente prot. 4576 del 23/3/2018 con la quale il Ministero risponde ad un quesito posto dalla Regione Veneto circa le caratteristiche tecniche della copertura superficiale finale degli impianti di discarica nella quale conclude che l'autorità competente possa decidere di modificare i requisiti previsti per l'impermeabilizzazione di superficie purchè ovviamente siano in grado di garantire equivalenti risultati prestazionali.

RITENUTO che il materiale proposto la cui scheda tecnica è allegata alla documentazione garantisce tale prestazioni

PRESO ATTO che le varianti proposte siano non sostanziali in quanto rispettano quanto previsto dalla LR 27/98, dalla DGR 239/2008 e da quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera l bis del D.Lgs 152/2006 essendo i quantitativi in aumento sul bacino 3 inferiori alle soglie di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006

VISTO il versamento dei diritti di istruttoria nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del MATTM 6 Marzo 2017 n. 58, allegato III

RITENUTO, pertanto, di assentire alla richiesta di modifica non sostanziale richiesta

#### DETERMINA

- 1) di approvare la proposta di modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto 23/2007, determinazione C2099/2010 e determinazione G08166/2016 ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 per la modifica del capping finale e l'incremento dei quantitativi dei rifiuti smaltibili per ton.

24616 del bacino 3 della discarica della soc. MAD srl in Roccasecca secondo l'istanza e la relazione tecnica allegata prot. 109/2018

- 2) di disporre che il presente atto integri quanto previsto nei precedenti atti autorizzativi le cui prescrizioni rimangono stabilite, e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente allo stesso;
- 3) di stabilire che prima dell'avvio dei maggiori conferimenti derivanti dalla presente modifica non sostanziale dovrà essere presentato un aggiornamento delle polizze fidejussorie già presentate per il bacino 3, ai sensi della DGR 239/2009 così come modificata dalla DGR 5/2017

Il presente provvedimento sarà notificato alla MAD Srl e trasmesso alla Provincia di Frosinone, al Comune di Roccasecca, all'Arpa Lazio, alla ASL di Frosinone e pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti) della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore  
Dott. ing. Flaminia Tosini